

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5911 del 25/10/2024
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013, L.R. N. 13/2015. VOLTURA PARZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA CON DET. DIR. N. 1713 DEL 25/06/2015 IN FAVORE DI ENIMO OV SPA AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 51 ED INSEDIAMENTO ADIBITO A DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO NEL COMUNE DI FORLÌ, VIA BERTINI N. 151
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6185 del 25/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. N. 59/2013, L.R. N. 13/2015. **VOLTURA PARZIALE** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA CON DET. DIR. N. 1713 DEL 25/06/2015 IN FAVORE DI ENIMO OV SPA AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 51 ED INSEDIAMENTO ADIBITO A DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO NEL COMUNE DI FORLÌ, VIA BERTINI N. 151

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 1713 del 25/06/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/07/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI BARTOLUCCI S.N.C. DI ANDREA ED ALVERO con sede legale in Forlì, Via Bertini n. 151. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio, sito in Comune di Forlì, Via Bertini n. 151"*;

ATTESO che la stessa, con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2022-4762 del 20/09/2022, è stata aggiornata e volturata in favore dell'Impresa Individuale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2022;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia domestiche pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B, il Nulla osta acustico condizionato;

CONSIDERATO che in data 21/02/2024 ENIMO OV SPA con sede legale in Comune di Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta n. 51 (C.F./P.IVA 02701740108) ha presentato al SUAP del Comune di Forlì apposita richiesta di voltura parziale della Determinazione Dirigenziale sopra citata, acquisita da Arpae al PG/2024/35797 del 23/02/2024, limitatamente al solo impianto di distribuzione carburanti (autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura).

VERIFICATO che in data 13/03/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/48836 del 13/03/2024, con la quale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI chiede di mantenere esclusivamente le acque reflue industriali prodotte dall'autolavaggio, in quanto la società ENIMO OV SPA subentra alla gestione del punto vendita relativamente all'attività di vendita carburanti e conseguentemente alla titolarità dello scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale e recapitanti in pubblica fognatura;

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, con nota Arpae PG/2024/39941 del 29/02/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento;

CONSIDERATO che in data 05/03/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2024/42589;

ATTESO che con nota PG/2024/56483 del 25/03/2024 sono state richieste integrazioni relative all'impatto acustico;

CONSIDERATO che in data 30/09/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2024/175362;

VISTA la nota Prot. Com.le 121468 del 03/10/2024, acquisita al PG/2024/178843, con la quale la Responsabile della P.O. dell'Unità ambiente del Comune di Forlì ha espresso il seguente Parere acustico: *"Vista la domanda in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività di distributore carburanti con esclusione dell'attività di autolavaggio svolta in via Bertini, 151 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59."*;

VISTA l'autorizzazione Prot. Com.le 81661 del 26/06/2024, acquisita al PG/2024/117594, con la quale è stato aggiornato l'ALLEGATO A vigente al fine di ricomprendere esclusivamente le acque di prima pioggia;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la pratica ARPAE SinaDoc n. 8948/2024, emerge che nella documentazione allegata all'istanza di voltura l'Impresa:

a) dichiara:

- sono inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo ed i materiali utilizzati per il suo svolgimento, oltre a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo presentata per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- non sono variate le condizioni per l'esercizio dell'Autorizzazione Unica Ambientale oggetto della presente istanza;
- di accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione oggetto di voltura.

b) produce:

- Contratto di comodato;

VERIFICATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 12/03/2024;

RITENUTO di procedere con apposita determinazione alla voltura parziale di titolarità dell'AUA adottata Determinazione Dirigenziale n. 1713 del 25/06/2015, così come successivamente aggiornata e volturata, in favore di ENIMO OV SPA con sede legale in Comune di Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta n. 51 (C.F./P.IVA 02701740108) nel rispetto delle condizioni e prescrizioni relative al solo impianto di distribuzione carburanti contenute nell'ALLEGATO Abis e relativa planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la D.G.R. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 130/2021";

VISTA la Determina DEL_2022_107 del 30/08/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Cristina Baldelli del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. **DI VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale n. 1713 del 25/06/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/07/2015, limitatamente al solo impianto di distribuzione carburanti (autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura), **in favore di ENILIVE SPA** con sede legale in Comune di Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 51 (C.F./P.IVA 11403240960), fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO CHE **restano invariate** tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1713 del 25/06/2015 relative allo scarico di acque di prima pioggia, riportate nell'ALLEGATO Abis e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DI VOLTURA è da CONSERVARSI UNITAMENTE alla Determinazione Dirigenziale n. 1713 del 25/06/2015, **quale parte integrante e sostanziale, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo;**
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera Spa ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

AVVERTENZE

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA

- Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1713 del 25.06.2015 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di F.lli Bartolucci Snc di Andrea ed Alvero rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/07/2015 , così come aggiornata e volturata in favore dell'Impresa Individuale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-4762 del 20.09.2022, rilasciata dal Suap del Comune di Forlì in data 22.09.2022, per l'insediamento sito in Via Bertini n. 151 - foglio 149 particella 230.
- Dato atto che in data 23/02/2024 è stata presentata al SUAP del Comune di Forlì richiesta di voltura parziale acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 23244 del 23.02.2024 della Determinazione Dirigenziale sopra citata, in favore di ENIMOOV SPA avente sede legale in Comune di Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta n. 51 (C.F./P.IVA 02701740108), relativamente al solo impianto di distribuzione carburanti (autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura).
- Considerato che in data 15.03.2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 32846 del 15.03.2024, con la quale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI chiede di mantenere esclusivamente le acque reflue industriali prodotte dall'autolavaggio, in quanto la società ENIMOOV SPA subentra alla gestione del punto vendita relativamente all'attività di vendita carburanti e conseguentemente alla titolarità dello scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale e recapitanti in pubblica fognatura
- Considerato che non sono dichiarate modifiche agli impianti di scarico autorizzati.
- Visto il parere favorevole di HERA acquisito dal Comune al P.G. 76482 del 13.06.2024;
- Ritenuto pertanto di procedere alle modifiche comunicate;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico	ENIMOOV S.P.A.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Bertini, 151
Destinazione dell'insediamento	DISTRIBUTORE CARBURANTI
Classificazione dello scarico	Acque di prima pioggia
Potenzialità dell'insediamento	350 mc/anno - 0,5 l/sec
Recettore dello scarico:	fognatura nera di tipo A
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca prima pioggia/disoleatore

2. Nella rete fognaria nera di Via Bertini sono ammessi gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area distributore carburanti 860 mq**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 8 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 2,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e

manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

6. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

7. **La vasca di prima pioggia deve essere dotata** di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**

9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

11. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

16. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

17. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede

all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

21. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

24. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.